

Termini e Condizioni Standard per l'Assistenza tecnica IMI REMOSA - Rev. 2 – Agosto 2021

(Disponibile su www.remosa-valves.com)

IMI REMOSA

Viale Pula 37, 09123 Cagliari, Italia, www.imi-critical.com

1. Definizioni e base di contratto

Qualora il contesto lo permette, le seguenti parole avranno i significati indicati:

Con **"Venditore"** si intende Remosa S.r.l.;

Con **"Assistenza tecnica"** si intendono l'installazione, l'ispezione, la manutenzione, il ricondizionamento, lo start-up, l'alterazione, la riparazione, la sostituzione o la correzione di Attrezzature, o parte di esse, l'assistenza e la supervisione ad esse relative, come meglio definito nel foglio di lavoro da compilare e firmare ogni giorno dopo che tale servizio è stato eseguito dal Venditore o settimanalmente come concordato tra le parti;

Con **"Tecnico"** si intende la(e) persona(e) autorizzata(e) dal Venditore per svolgere l'Assistenza tecnica ai sensi del Contratto;

"Attrezzatura" indica le valvole o l'unità di controllo o le apparecchiature associate su cui viene eseguita l'Assistenza tecnica; e

Con **"Acquirente"** si intende la persona, l'impresa, la società o l'ente che richiede l'Assistenza tecnica dal Venditore, e tutti i suoi successori e assegnatari.

I presenti termini e condizioni si applicano a qualsiasi contratto concluso ("**Contratto**") per la vendita o la fornitura di Assistenza tecnica da parte del Venditore all'Acquirente sia che il Contratto per tale vendita venga concluso con l'accettazione da parte del Venditore dell'ordine di acquisto dell'Acquirente o per accettazione dell'Acquirente del preventivo del Venditore, salvo che le parti convengano espressamente, per iscritto, nel Contratto, che i termini e le condizioni non si applicano a uno specifico Contratto. In caso di conflitto tra i termini prestampati che accompagnano ogni ordine di acquisto o altro documento e i presenti termini e condizioni, i presenti termini e condizioni prevarranno. Tutti i termini e le condizioni incoerenti o aggiuntivi contenuti in ogni accettazione, fattura o altri moduli, da parte dell'Acquirente, o che l'Acquirente tenti di imporre o integrare mediante una pratica commerciale, vengono espressamente contestati e respinti dal Venditore e non vincolano il Venditore se non espressamente concordato per iscritto, incluso quanto indicato nell'accettazione del preventivo o dell'ordine di vendita del Venditore.

2. Prezzi e pagamento

2.1 Se non diversamente specificato nel preventivo del Venditore, le tariffe per l'Assistenza tecnica sono le tariffe del Venditore in vigore al momento in cui l'Assistenza tecnica viene eseguita come preventivato dal Venditore all'Acquirente. Il Venditore si riserva il diritto di modificare di volta in volta i prezzi senza preavviso all'Acquirente, ma tali modifiche non si applicheranno retroattivamente. Salvo diversamente specificato nel preventivo del Venditore, i giorni e le ore vengono calcolati a partire dal giorno in cui il Tecnico lascia la sua sede fino al suo ritorno presso la stessa e si riferiscono a una giornata di lavoro di massimo 12 ore per ogni periodo di 24 ore, esclusi i giorni festivi del paese del Venditore. Se un Tecnico è ostacolato nello svolgimento del servizio a causa di motivi indipendenti dalla volontà del Venditore, o se un Tecnico, per qualunque motivo, è trattenuto sul posto dopo il completamento dei lavori, il Venditore ha il diritto di fatturare il tempo di inattività come fosse tempo di lavoro. Tutti gli altri costi relativi a quanto sopra sono anche a carico dell'Acquirente.

2.2 Se non diversamente indicato nel preventivo del Venditore, il Venditore fatturerà l'Acquirente su base mensile e i termini di pagamento sono trenta (30) giorni netti dalla data della fattura. Gli importi non pagati entro la scadenza saranno maggiorati dagli interessi al tasso del 1,5% al mese o al tasso massimo consentito dalla legge (nel caso sia inferiore) a partire dalla data di scadenza fino al pagamento e il Venditore potrà sospendere il rapporto con l'Acquirente, previa notifica scritta di dieci (10) giorni, fino al ricevimento del saldo.

3. Spese

3.1 I costi di viaggio da e per il paese in questione, così come gli spostamenti all'interno del suddetto paese utilizzando un mezzo di trasporto a scelta dal Venditore, saranno fatturati all'Acquirente. Tutte le spese relative saranno fatturate al costo maggiorato del 10% a titolo di spese di gestione, se non diversamente specificato nel preventivo del Venditore. La fatturazione deve includere anche costi quali l'assicurazione, il nolo, i dazi doganali, gli oneri per i bagagli, passaporti e visti, i permessi di ingresso, residenza e lavoro, la visita medica all'arrivo e alla partenza, così come il "congedo" del personale del Venditore.

3.2 Se una sistemazione adeguata non può essere trovata nelle vicinanze del sito e si rende necessario un viaggio superiore a 60 minuti al giorno, questo "surplus" sarà fatturato come tempo di percorrenza.

3.3 I costi per l'alloggio verranno fatturati al costo maggiorato del 10% (ricevuta da esibire da parte del Venditore) a meno che l'Acquirente fornisca un alloggio adeguato a sue spese. Nel qual caso, nessun costo per l'alloggio verrà fatturato. L'alloggio deve avere camere con riscaldamento / aria condizionata e servizi igienici.

3.4 In caso di infortunio del Tecnico, l'Acquirente dovrà fare il possibile per rendere il più veloce il ritorno del Tecnico al suo domicilio. Tutti i costi relativi saranno a carico del Venditore. Tuttavia, se il danno è causato da un incidente incorso durante lo svolgimento dell'Assistenza tecnica presso il sito o durante il tragitto tra il sito e l'alloggio, tutti i costi relativi per il rientro del Tecnico saranno a carico dell'Acquirente.

4. Congedo prolungato

4.1 Se a un Tecnico viene richiesto di trascorrere un lungo periodo lontano da casa, avrà diritto a un congedo prolungato. Il periodo di trasferta per avere diritto a tale congedo è di sei (6) settimane e il congedo è pari a una (1) settimana. Il costo del viaggio di rientro (cioè dal luogo di lavoro alla sede legale del Venditore e ritorno) verrà diviso equamente (50/50) tra l'Acquirente e il Venditore.

5. Tasse

5.1 Tutti i prezzi indicati in questo Contratto sono al netto di imposte sulla vendita, IVA e altre imposte indirette analoghe applicabili al presente servizio di Assistenza Tecnica, che saranno tutte di esclusiva responsabilità dell'Acquirente ("Tasse dell'Acquirente"). Se l'Acquirente dedurrà o tratterrà le Tasse dell'Acquirente, l'Acquirente dovrà pagare importi ulteriori in modo che il Venditore riceva il prezzo pieno indicato nel Contratto, senza alcuna riduzione quanto alle Tasse dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà fornire al Venditore entro un mese dal pagamento, una ricevuta ufficiale dell'autorità fiscale competente relativamente alle tasse dedotte o trattenute.

6. Modalità di svolgimento dei servizi, responsabilità

6.1 Se non diversamente concordato per iscritto, il Venditore ha il diritto di determinare le modalità, i dettagli e i mezzi per svolgere l'Assistenza tecnica per l'Acquirente. L'Acquirente non avrà diritto di controllare e non controllerà o determinerà le modalità di realizzazione dell'Assistenza tecnica. L'Acquirente può, tuttavia, richiedere al personale del Venditore, quando si trova presso lo stabilimento dell'Acquirente, di osservare le politiche sulla sicurezza dell'Acquirente preventivamente comunicate al Venditore per iscritto. Inoltre, l'Acquirente avrà il diritto di ispezionare l'Assistenza tecnica fornita, previo ragionevole preavviso, e avrà il diritto di proporre modifiche al lavoro in conformità alla seguente clausola 8. L'Assistenza tecnica effettuata verrà registrata giornalmente/settimanalmente nel foglio di lavoro/foglio orario che deve essere firmato e riconosciuto dalle parti.

6.2 L'Acquirente deve notificare al Venditore, prima dell'inizio dell'Assistenza tecnica, di eventuali difetti noti, pericoli o carenze nella valvola, nell'unità di controllo o nelle apparecchiature associate, o di difetti e pericoli noti all'interno dei locali dell'Acquirente in cui deve essere svolta l'Assistenza tecnica, che possono influenzare o ripercuotersi sulla capacità del Venditore di svolgere l'Assistenza tecnica ai sensi del Contratto.

6.3 L'Acquirente dovrà identificare chiaramente tutti i pericoli noti sul sito e in generale garantire un ambiente di lavoro sicuro al personale del Venditore (ad esempio le procedure di lavoro/sicurezza, segnalazione degli infortuni e prevenzione).

6.4 Se non diversamente concordato, l'Acquirente è responsabile dell'approvvigionamento in tempo utile dei pezzi di ricambio necessari e di metterli a disposizione del personale del Venditore. Un ritardo nella realizzazione dei lavori a causa della mancanza di pezzi di ricambio (non causato dal Venditore) viene conteggiato come tempo di inattività in base alle tariffe per l'Assistenza tecnica vigenti al momento in cui viene svolta l'Assistenza.

6.5 Il Venditore è responsabile per l'ottenimento dei visti necessari, mentre l'Acquirente fornirà assistenza nell'ottenimento di tutti i permessi di lavoro, i visti e i pass necessari per tutti i Tecnici da parte delle autorità locali e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

6.6 I Tecnici dovranno attenersi e rispettare le procedure di sicurezza e/o igieniche, comunicate per iscritto dall'Acquirente, rilevanti per il sito a condizione che tali procedure siano in linea con gli standard internazionali di sicurezza e con le politiche del Venditore. I Tecnici hanno il diritto di rifiutare/interrompere il lavoro se, a loro giudizio e in buona fede, si manifesta una condizione di pericolo che rende rischiosa la continuazione della loro attività.

6.7 La firma di ogni foglio di lavoro è una parte essenziale del presente Contratto. Se il foglio di lavoro/foglio orario per l'Assistenza tecnica eseguita ogni giorno/settimana non è firmato dall'Acquirente, il Venditore ha il diritto di sospendere l'esecuzione fino a quando l'Acquirente non provveda alla firma del foglio di lavoro/foglio orario e le registrazioni del Tecnico serviranno come base per il calcolo degli importi dovuti al Venditore.

7. Utensili e attrezzature

7.1 I Tecnici non sono autorizzati a operare le apparecchiature dell'Acquirente o di sovrintendere alla loro installazione o funzionamento. I Tecnici forniranno suggerimenti e consulenza sul funzionamento e l'installazione delle Attrezzature fornite dal Venditore ed effettueranno le riparazioni e gli aggiustamenti alle Attrezzature del Venditore come ritenuto necessario dal Venditore.

7.2 L'Acquirente dovrà fornire tutte le apparecchiature di installazione e manutenzione, gli utensili manuali e la necessaria manodopera qualificata per l'esecuzione dell'incarico, salvo

diversamente preventivato. Gli utensili e le apparecchiature speciali che il Tecnico ritiene necessario portare sul sito, resteranno in ogni momento di sua proprietà.

7.3 L'Acquirente dovrà garantire i servizi di assistenza medica e pronto soccorso, gli indumenti protettivi e le attrezzature necessari per tutti gli ambienti pericolosi. L'Acquirente sarà anche responsabile della fornitura di utensili speciali (ad esempio l'alesatrice sedi valvole, etc.) o di apparecchiature, dispositivi di misurazione e di prova, così come tutti i materiali di consumo e di installazione necessari, i materiali di pulizia, i lubrificanti e piccoli oggetti vari.

7.4 Se non diversamente concordato per iscritto, l'Acquirente è responsabile per: a) l'accesso alle valvole (ad esempio, ponteggi appropriati), b) le gru adatte e altri dispositivi di sollevamento, in buone condizioni e con personale addetto c), energia elettrica e illuminazione adeguata, e d) alimentazione di aria compressa, acqua e altri rifornimenti come necessari per il lavoro.

7.5 Se non diversamente concordato per iscritto, il Venditore non è responsabile per qualsiasi tipo di opera civile (come la base in cemento per la posa delle attrezzature, la consegna e il montaggio dell'armadietto di protezione, ecc).

8. Esecuzione e accettazione dell'assistenza tecnica e ordini di modifica

8.1 Il Venditore offre di fornire l'Assistenza tecnica secondo i termini e le condizioni qui specificate. Non appena viene notificato all'Acquirente che l'Assistenza tecnica è completata e pronta per l'ispezione, l'Acquirente procederà alla sua ispezione in presenza del Tecnico. Eventuali carenze devono essere segnalate immediatamente per iscritto e, se possibile, risolte in loco prima della partenza del Tecnico. Se l'Acquirente non provvede in questo senso, l'Assistenza tecnica si considera accettata dall'Acquirente.

8.2 Ordini di modifica possono essere presentati sia dall'Acquirente che dal Venditore. Tutti gli ordini di modifica devono essere redatti in forma scritta e firmati da un rappresentante dell'Acquirente e del Venditore, debitamente autorizzati. Se gli ordini di modifica comportano un aumento (o una diminuzione) del costo del Venditore o del tempo di esecuzione, il Venditore ha il diritto ad un equo adeguamento del prezzo e/o tempo per l'esecuzione del lavoro, oltre a una ragionevole allocazione delle spese generali e il profitto. Il Venditore avrà anche il diritto di addebitare tutti i costi sostenuti a causa della cancellazione o riprogrammazione dell'Assistenza tecnica come le spese di cancellazione/modifica sostenute per i biglietti aerei, ecc., da società terze.

8.3 Fatte salve le disposizioni di cui alla clausola 8.2:

(a) In caso di cancellazione o riprogrammazione dell'Assistenza tecnica, da 48 ore a 7 giorni di calendario dalla data di inizio prevista, un ricarico pari al 5% del prezzo preventivato dal Venditore sarà a carico dell'Acquirente;

(b) In caso di cancellazione o riprogrammazione dell'Assistenza tecnica, da 24 a 48 ore dalla data di inizio prevista, un ricarico pari al 10% del prezzo preventivato dal Venditore sarà a carico dell'Acquirente; e

(c) In caso di cancellazione o riprogrammazione dell'Assistenza tecnica, meno di 24 ore dalla data di inizio prevista, un ricarico pari al 30% del prezzo preventivato dal Venditore sarà a carico dell'Acquirente.

9. Garanzia

9.1 Fatta salva la limitazione di responsabilità e le condizioni indicate di seguito e se non diversamente specificato nel preventivo del Venditore, il Venditore garantisce che, nell'esecuzione dell'Assistenza tecnica, eserciterà la dovuta competenza, cura e due diligence e che svolgerà l'Assistenza tecnica in conformità con la pratica professionale. Il Venditore garantisce che l'Assistenza tecnica svolta è esente da mancanze d'opera per un periodo di novanta (90) giorni dalla sua conclusione.

9.2 Qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente basato su un difetto di qualità dell'Assistenza tecnica deve essere notificato al Venditore il più presto possibile, entro il periodo di garanzia. La mancata comunicazione scritta da parte dell'Acquirente, entro il termine applicabile sopra specificato, sarà considerata una rinuncia assoluta e incondizionata alle pretese dell'Acquirente per tali difetti. La responsabilità del Venditore è limitata esclusivamente alla correzione dell'esecuzione di quella parte di Assistenza tecnica trovata difettosa dal Venditore o, a discrezione del Venditore, al rimborso all'Acquirente del prezzo di acquisto allocabile alla parte non conforme di Assistenza tecnica.

9.3 La validità della suddetta garanzia non si estende all'incapacità dell'Acquirente di aderire alle linee guida di installazione, start up e manutenzione del Venditore o l'uso delle Attrezzature al di là delle condizioni di funzionamento specificate.

9.4 Il Venditore non fornisce alcuna garanzia che le informazioni fornite da un Tecnico siano accurate, complete e corrette o soddisfino le finalità d'uso dell'Acquirente. Salvo quanto espressamente previsto in questi termini e condizioni, il Venditore declina qualsiasi garanzia di commerciabilità, qualsiasi garanzia implicita derivante dallo svolgimento della negoziazione, idoneità per uno scopo particolare e la non interruzione di utilizzo dell'impianto. L'Acquirente non è autorizzato a fornire qualsiasi garanzia o assumere alcun obbligo o responsabilità per conto del Venditore in relazione all'Assistenza tecnica resa. Le garanzie del Venditore non risulteranno aumentate, né alcun obbligo o responsabilità del Venditore insorgerà in seguito a consulenza tecnica da parte del Venditore in materia di elaborazione, ulteriore lavorazione, altro uso o rivendita dei beni forniti in relazione al presente Contratto.

9.5 Le limitazioni delle garanzie e dei rimedi in caso di loro violazione sono esclusivi e condizionati dalla notifica tempestiva dell'Acquirente. Le garanzie, fornite dal Venditore e accettate dall'Acquirente, sono sostitutive di ogni altro provvedimento, garanzia e assicurazione, espliciti o impliciti.

10. Limitazione di responsabilità

10.1 Eccetto che per morte o lesioni personali causate dal Venditore, ed eccetto che per dolo o colpa grave del Venditore: (i) la responsabilità complessiva del Venditore per ogni e qualsiasi danno, pretesa o azione, comunque sorti, non potrà essere superiore al prezzo contrattuale dei beni; e (ii) il Venditore non sarà in alcun caso responsabile per lucro cessante. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile per perdite di fatturato, di profitti, di occasioni contrattuali, di produzione, di interruzione dell'attività produttiva, per inutilizzabilità di attrezzature, costi per capitali inutilizzati, costi per riacquistare o rimpiazzare capacità energetica e/o impianti, costi per perdite di informazioni o dati e, comunque, per qualsiasi altra perdita connessa all'interruzione dell'attività.

10.2 I seguenti termini ("a" fino a "c") si applicano in particolare a tutti i progetti che coinvolgono applicazioni nucleari:

(a) L'Acquirente (ai fini di questa clausola anche Proprietario/Gestore) si impegna a manlevare, assicurare e mantenere assicurato il Venditore (per suo nome e conto e per ciascuna delle sue imprese del gruppo, nonché i rispettivi funzionari e dipendenti) (ognuna di questi, Persona Assicurata) da e contro tutte le perdite, responsabilità, obblighi, pretese (comprese le pretese di terze parti), richieste, danni, penali, spese e multe subite o sostenute dal Venditore o da qualsiasi altra Persona Assicurata, derivanti da danni nucleari effettivi o presunti causati dall'Assistenza Tecnica svolta o verificatisi altrimenti in conseguenza dell'esecuzione o della mancata esecuzione del Contratto, sia da parte del Venditore, che da eventuali subappaltatori dell'Acquirente o del Venditore, e da eventuali danni nucleari reali o presunti derivanti in conseguenza a eventuali attività svolte di volta in volta in relazione al Contratto, anche se non derivanti da negligenza del Venditore.

(b) L'Acquirente si impegna a fornire e mantenere, o fare in modo che il Proprietario/Gestore del sito fornisca e mantenga, per tutta la vita operativa del sito e per dieci anni a seguire, un'assicurazione che copre i danni nucleari. Tale politica sarà posta in atto con Nuclear Pool internazionali riconosciuti (Responsabilità e Proprietà), a condizioni standard del settore, e coprirà tutti i fornitori e i subfornitori come assicurati supplementari e comprenderà una rinuncia di surrogazione a beneficio del Venditore. L'Acquirente pagherà eventuali franchigie applicabili a tale assicurazione (o, a seconda dei casi, farà in modo che il Proprietario/Gestore paghi dette franchigie). L'Acquirente fornirà una copia del certificato di assicurazione al Venditore su richiesta scritta.

(c) In questa clausola, con il termine "responsabilità" si intende qualsiasi forma di responsabilità o obbligo di qualsiasi tipo incluso ma non limitato alla responsabilità per danni nucleari (come definito di seguito) e la responsabilità per false dichiarazioni, sotto contratto, diritto comune, equity o disposizione di legge anche se non basata su negligenza o violazione di un dovere, espresso o implicito, di agire con cura e abilità. Il termine "danno nucleare" indica le lesioni o la morte di persone e danni a qualsiasi proprietà o struttura e/o danni o nocività per l'ambiente, le risorse naturali, la flora e la fauna (ivi inclusi la proprietà e/o un impianto dell'Acquirente, Proprietario/Gestore e/o il sito) derivanti da o risultanti dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre di natura pericolosa (o qualsiasi combinazione di tali proprietà) di qualsiasi materia nucleare in relazione alla quale sono direttamente o indirettamente svolta l'Assistenza Tecnica, comprese ma non limitate alle radiazioni ionizzanti o la contaminazione da radioattività dovuta a qualsiasi combustibile nucleare, prodotto radioattivo o scorie nucleari originate dalla combustione di combustibili nucleari provenienti da, o inviati a qualsiasi sito in cui l'Assistenza Tecnica deve essere svolta, sia che tali lesioni, morte o danni siano o meno dovuti alla negligenza del Venditore.

11. Risoluzione

Se una delle parti (a) risulta inadempiente nello svolgimento dei suoi obblighi materiali ai sensi del Contratto e non riesce a rimediare sostanzialmente tale inadempimento entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di violazione, o (b) diventa oggetto di qualsiasi procedimento avviato sotto qualsiasi disposizione della legislazione fallimentare, o esegue una assegnazione a beneficio dei creditori o presenta una mozione di sostegno in base a qualsiasi legge applicabile in materia di riorganizzazione, sospensione o di sostegno del debitore simili, l'altra parte può risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante la consegna di un avviso scritto e si applicano gli oneri previsti nella clausola 8.

12. Assicurazione

Il Venditore mantiene un'assicurazione di responsabilità civile generale integrale per un importo non inferiore a £ 5.000.000 per un massimale unico per evento e in forma aggregata. Il Venditore produrrà un certificato di assicurazione attestante l'assicurazione e i limiti applicabili su richiesta scritta da parte dell'Acquirente.

13. Rapporto tra le parti

13.1 Il rapporto tra il Venditore e l'Acquirente è quello di un imprenditore indipendente e nulla in questo Contratto può essere interpretato nel senso della creazione di una partnership, joint venture o rapporto di lavoro dipendente. Il Venditore non è un agente dell'Acquirente e non è autorizzato a fare dichiarazioni, stipulare contratti o assumere impegni a nome dell'Acquirente. Il Venditore non avrà diritto a nessuno dei benefici che l'Acquirente può mettere a disposizione dei propri dipendenti, come l'assicurazione collettiva, la partecipazione agli utili o le prestazioni pensionistiche. Il Venditore sarà il solo responsabile di tutte le dichiarazioni dei redditi e dei pagamenti che devono essere depositati o effettuati a favore di qualsiasi autorità fiscale federale, statale o locale per quanto riguarda le prestazioni del Venditore connesse all'Assistenza tecnica e le ricevute dei pagamenti nell'ambito del presente Contratto.

13.2 Nessuna disposizione del presente Contratto ridurrà o limiterà la facoltà del Venditore di fornire servizi a qualsiasi altra entità in qualsiasi settore.

14. Forza maggiore

14.1 Per Evento di Forza Maggiore si intende qualsiasi circostanza fuori dal ragionevole controllo di una delle parti tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) gli atti di Dio, inondazioni, siccità, terremoti o altri disastri naturali;
- b) epidemia o pandemia;

- c) attacchi terroristici, guerra civile, sommosse civili o disordini, guerra, minaccia o preparazione alla guerra, conflitti armati;
- d) imposizione di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
- e) qualsiasi legge o qualsiasi azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica, compreso senza limitazione l'imposizione di restrizioni, limiti massimi o divieto all'esportazione o all'importazione o la mancata concessione di una licenza o di una autorizzazione necessaria;
- f) ogni indicazione, richiesta, obbligo o condizione (avente o meno forza di legge) di qualsiasi agenzia monetaria, banca centrale o altra, o istituzione finanziaria;
- g) contaminazione nucleare, chimica o biologica o boom sonico;
- h) crollo di edifici, incendio, esplosione o incidente; o
- i) interruzione o mancato funzionamento di un servizio di utilità

fermo restando la conformità alla presente clausola 14, se una parte è impedita, ostacolata o ritardata nel o dal compiere un qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto da un Evento di Forza Maggiore ("Parte Interessata"), la Parte Interessata non si troverà in stato di violazione del Contratto o comunque non sarà responsabile in caso di mancata o ritardata esecuzione di tali obblighi. Il tempo per l'esecuzione di tali obblighi è prorogato di conseguenza. Gli obblighi corrispondenti dell'altra parte saranno sospesi e il suo tempo disponibile per l'esecuzione di tali obblighi verrà esteso nella stessa misura di quelli della Parte Interessata. La Parte Interessata (a) notificherà, non appena possibile dopo l'inizio della Forza Maggiore e nella misura in cui è legalmente in grado, l'altra parte della situazione di Forza Maggiore, la data in cui è iniziata, la sua probabile o potenziale durata e l'effetto della Forza Maggiore sulla sua capacità di eseguire qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto e il Venditore informerà inoltre degli effetti della Forza Maggiore sui prezzi dei beni da fornire e (b) farà il possibile per mitigare l'effetto della Forza Maggiore sull'esecuzione dei suoi obblighi.

14.2 Se l'Evento di Forza Maggiore impedisce, ostacola o ritarda la Parte Interessata nell'esecuzione dei suoi obblighi per un periodo continuativo di oltre 120 giorni, ognuna delle parti può recedere dal Contratto con preavviso scritto di 30 giorni.

14.3 In caso di tale risoluzione, le parti concordano reciprocamente in buona fede un equo compenso per il costo sostenuto dal Venditore per il lavoro in corso e per i suoi obblighi nei confronti di subfornitori relativi al Contratto fino a e inclusa la risoluzione. Ove la risoluzione si verifichi per cause di cui i punti (d), (e) o (f) sopra elencati, tale negoziazione e l'effettuazione e/o il ricevimento del pagamento avranno luogo non appena le Parti saranno legalmente in grado di farlo.

15. Etica

15.1 L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore e il Venditore dichiara e garantisce all'Acquirente, che entrambe le parti e tutte le persone o entità che forniscono i beni e/o i servizi in relazione a questo Contratto, in qualsiasi modo, saranno conformi a tutte le leggi, statuti e regolamenti applicabili e qualsiasi politica interna in materia di anti-corruzione, conflitto di interessi, riciclaggio di denaro, norme sul lavoro e altre leggi che potrebbero essere implicate in relazione a questa transazione. È intento delle parti di vietare la partecipazione o l'agevolazione di qualsiasi forma di corruzione pubblica e privata, tangenti, estorsione o altri mezzi illegali, non etici o impropri per ottenere o mantenere un vantaggio di business o indurre chiunque a fare un uso improprio della sua discrezione.

15.2 Se, nel corso della durata del presente Contratto, una delle parti sa o viene a conoscenza di fatti o circostanze contrarie alle dichiarazioni e le garanzie di cui sopra, detta parte informerà immediatamente l'altra parte e fornirà informazioni sufficienti per la parte interessata in modo da poter prendere provvedimenti o azioni correttive adeguati, che possono includere l'invalidazione o il recesso dal Contratto. La Parte notificante si impegna inoltre a collaborare pienamente in qualsiasi indagine intrapresa dalla Parte interessata.

15.3 Se richiesto, entrambe le Parti concordano di mostrare le prove dell'esistenza di un programma etico o codice di condotta o comunque confermano per iscritto che i rispettivi dipendenti sono consapevoli dei loro obblighi previsti dalla presente clausola.

15.4 In particolare, l'Acquirente prende atto che il Venditore ha adottato il "Modello organizzativo, gestionale e di controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, di cui è parte integrante il Codice di Condotta del Gruppo IMI. L'Acquirente si impegna ad agire in conformità con tale Codice di Condotta IMI. Il Codice di Condotta IMI può essere visionato al seguente link: <https://imi-corp.pid2-e1.investis.com/sites/imi-corp/files/IMI-CodeOfConduct-2020-FINAL.pdf>

16. Conformità agli standard di esportazione

16.1 Il compratore si impegna a rispettare, a proprie spese, tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di controllo delle esportazioni e tutte le leggi, restrizioni, controlli di sicurezza nazionale e dei regolamenti in materia di importazione ed esportazione e ogni altra legge o regolamento locale applicabile. In particolare, l'Acquirente accetta di non importare, esportare, ri-esportare o trasferire qualsiasi merce soggetta a esportazione controllata, tecnologia o software, ivi incluso il trasferimento a soggetti stranieri impiegati o associati o sotto contratto con l'Acquirente, senza l'autorità di una licenza di esportazione, un accordo o una esenzione o eccezione applicabili.

16.2 Salvo quanto esposto sopra, l'esportazione, la riesportazione e il trasferimento di qualsiasi merce, tecnologia o software fornito dal Venditore è vietata verso Cuba, la Repubblica Islamica dell'Iran, la Repubblica Popolare Democratica della Corea del Nord, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan o la Siria, così come a persone o entità incluse nelle liste restrittive pubblicate dai governi degli Stati Uniti, UE, Regno Unito, Svizzera, Giappone o Corea come applicabili a questa transazione. L'Acquirente deve notificare immediatamente al Venditore in caso in cui l'Acquirente è o viene elencato in qualsiasi lista restrittiva o se i privilegi di esportazione dell'Acquirente vengono altrimenti negati, sospesi o revocati, in tutto o in parte, da qualsiasi entità governativa o pubblica. Inoltre, l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento di qualsiasi merce, tecnologia o software forniti dal Venditore è vietata verso qualsiasi persona o entità che lo utilizzerà per usi finali vietati da eventuali normative rilevanti sul controllo delle esportazioni, ivi compresi,

le armi chimiche e batteriologiche, i missili, il nucleare, la propulsione nucleare marittima e le attività connesse al terrorismo.

16.3 L'Acquirente accetta di manlevare e mantenere indenne il Venditore da qualsiasi e tutte le multe, pretese, danni, perdite, costi e spese (incluse le ragionevoli spese legali) sostenuti dal Venditore in conseguenza di violazione di questa clausola 16 da parte dell'Acquirente.

16.4 L'esecuzione del presente Contratto è subordinata all'ottenimento da parte del Venditore delle approvazioni governative necessarie. L'Acquirente riconosce che il mancato ottenimento dell'approvazione richiesta giustifica il Venditore dal non eseguire il Contratto e la consegna di qualsiasi ordine di acquisto.

17. Varie

17.1 Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni (scritte o orali) divulgate dall'altra parte o altrimenti acquisite nel corso dell'esecuzione del Contratto, eccetto quelle informazioni che sono oggetto di un obbligo di comunicazione ai sensi di legge, o per cui è necessaria la divulgazione da parte di una autorità di regolamentazione competente, mediante avviso o in altro modo, o già in suo possesso diversamente dalla conseguenza di una violazione di questa clausola o di pubblico dominio diversamente dalla conseguenza di una violazione di questa clausola.

17.2 Il Venditore è un membro del gruppo di società la cui holding è IMI plc e di conseguenza, il Venditore può ottemperare a qualsiasi dei suoi obblighi di esercitare uno qualsiasi dei suoi diritti da solo o attraverso un altro membro del suo gruppo, a condizione che qualsiasi atto o omissione commesso da tale altro membro si consideri atto di omissione del Venditore.

17.3 La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto e qualsiasi controversia ad esso connessa saranno regolate e interpretate in conformità con la legge italiana, esclusi eventuali conflitti di leggi e principi ed escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di Beni.

17.4 Qualsiasi controversia o reclamo derivanti da o in connessione con questo Contratto, inclusa ogni questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, devono prima essere risolti attraverso la discussione tra le parti su richiesta scritta di una parte. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro quarantacinque (45) giorni dopo tale richiesta scritta, il tribunale di Cagliari avrà competenza esclusiva per la risoluzione qualsiasi controversia o reclamo derivanti da o in connessione con il Contratto o il suo oggetto o formazione.

17.5 Il presente Contratto costituisce la piena comprensione delle parti, una distribuzione completa dei rischi tra loro e una dichiarazione completa ed esclusiva dei termini e delle condizioni del loro accordo e sostituisce qualsiasi prezzo o comunicazione verbale o scritta contemporanee tra le parti in materia dei beni forniti.

17.6 Nessuna condizione, modalità di commercio, percorsi di trattativa o prestazione, intesa o accordo che pretende di modificare, variare, spiegare o integrare i termini e le condizioni del presente Contratto saranno vincolanti se non poi sancite per iscritto e firmate dalla parte che ne risulta vincolata. Nessuna modifica sarà influenzata dal riconoscimento o dall'accettazione di ordini di acquisto o di istruzioni di trasporto contenenti termini o condizioni in contrasto con o in aggiunta a quelli stabiliti nel presente documento.

17.7 Nessuna rinuncia da parte sia del Venditore che dell'Acquirente in relazione a una violazione o inadempimento o qualsiasi diritto o rimedio e nessun percorso di trattativa, deve essere considerata una rinuncia continua a qualsiasi altra violazione o inadempimento o a qualsiasi altro diritto o rimedio, a meno che tale rinuncia sia espressa in un documento scritto e firmato dalla parte che ne risulta vincolata.

17.8 L'Acquirente non deve (per operatività, legge o altro) cedere i propri diritti o delegare le proprie prestazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore e qualsiasi tentativo di cessione o di delega senza tale consenso sarà considerato nullo.

17.9 Nel caso in cui una disposizione del Contratto o parte di qualsiasi disposizione divenisse invalida, illegale o non applicabile, questa dovrà essere modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Nel caso in cui tale modifica non fosse possibile, la disposizione in questione o parte della stessa dovranno essere eliminate. Qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o di parte di essa ai sensi della presente clausola non pregiudicherà la validità e l'applicabilità del resto del presente Contratto.

17.10 Il Venditore si impegna a trattare i dati dell'Acquirente e/o i dati di terzi in conformità con il regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati. I dati personali saranno trattati dal Venditore, anche con il supporto di strumenti elettronici. Il Venditore è autorizzato a comunicare e trasferire i dati personali raccolti a soggetti terzi, ai fini del Contratto. Con riferimento e nei limiti consentiti dal Contratto, il Venditore è autorizzato a comunicare i dati personali a consulenti fiscali e legali, nonché ad aziende e consulenti in relazione alle loro funzioni e attività. Per quanto riguarda i suoi dati personali, l'Acquirente può in qualsiasi momento rivendicare tutti i diritti riconosciuti dal regolamento EU n. 2016/679 (a titolo esemplificativo, accesso, rettifica, aggiornamento dei dati personali).

Acquirente

Data: _____

Firma: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, l'Acquirente dichiara di aver letto ed espressamente accettato le seguenti clausole dei Termini e Condizioni Standard per l'Assistenza tecnica: 2. Prezzi e Pagamento; 3. Spese; 6. Modalità di svolgimento dei servizi, responsabilità; 7. Utensili e attrezzature; 8. Esecuzione ed accettazione dell'assistenza tecnica e ordini di modifica; 9. Garanzia; 10. Limitazione di Responsabilità; 11. Risoluzione; 14. Forza Maggiore; 17. Varie (Foro competente).

Acquirente

Firma: _____